



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Massimo Canosa Presidente f.f.

Dott. Giovanni Nappi Giudice

Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 37 /37-1/ 2024 P.U.

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 25 luglio 2024 dalla parte [REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] con l'assistenza del professionista nominato dall'OCC dott. ANDREA COLANTONIO;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

visto il decreto interinale emesso in data 1 ottobre 2024 con termine per le richieste integrazioni e le note integrative, unitamente alla documentazione e relazione integrativa;

che, fermo l'elenco creditori con la indicazione delle rispettive cause di prelazione, l'articolo 6 CCI alla lettera a) considera indubbiamente prededucibile il compenso dell'OCC mentre la lettera d) del medesimo contempla le ipotesi di prededucazione successive alla apertura/omologa, con l'effetto di non poter riconoscere a legale e advisor la prededucazione ma il solo privilegio professionale;

che, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, i creditori andranno soddisfatti secondo la graduazione;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. [REDACTED] titolare di assegno pensionistico e già titolare dell'attività dell'impresa individuale [REDACTED] (ditta cancellata come da visura storica in atti) e non rientra tra le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;



- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. ANDREA COLANTONIO e datata 24 APRILE 2024 integrata con le note del 15 ottobre 2024, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare la titolarità di beni e l'advisor scelto procedere a stima sommaria dei beni come allegata alla integrazione del 15 ottobre 2024.

I beni mobili registrati ed immobili risultano:

- automobile di marca VOLVO, modello V50, anno 2005, targata [REDACTED] priva di valore commerciale, che costituisce l'unico mezzo a disposizione della debitrice;
- quote indivise di 2/15 di immobili in Fossacesia e in Schiavi d'Abruzzo; l'immobile in Fossacesia è costituito da n.3 piccoli appartamenti e 2 garage indetificati nel catasto fabbricati al [REDACTED] mentre l'immobile in Schiavi d'Abruzzo è costituito da un rudere del tutto privo di valore indetificato nel catasto fabbricati al [REDACTED]

ABITAZIONI CIVILI			
DESCRIZIONE	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO	VALORE MEDIO
IMMOBILE 1	€ 7.142,20	€ 10.452,00	€ 8.797,10
IMMOBILE 2	€ 6.043,40	€ 8.844,00	€ 7.443,70
IMMOBILE 3	€ 6.449,30	€ 9.438,00	€ 7.943,65
GARAGES			
IMMOBILE 4	€ 6.898,32	€ 12.470,04	€ 9.684,18
IMMOBILE 5	€ 4.250,48	€ 7.683,60	€ 5.967,04
TOTALI	€ 30.783,70	€ 48.887,64	€ 39.835,67

Il saldo del c.c. non viene dichiarato e sul punto viene onerato il Liquidatore della costante verifica delle disponibilità

- 6) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 7) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 8) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:



	PRIVILEGIATI	TIPO PRIVILEGIO	CHIROGRAFARI	TOTALE
ASSOCIAZIONE OCC COMMERCIALISTI	3.660,00	Spese di giustizia		3.660,00
RAG. NORMA D'AMBROSIO	1.903,20	Spese di giustizia		1.903,20
AVV. DONATELLA ANNECCHINI	1.198,00	Spese di giustizia		
ADER	491,67	Privilegio artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.	2.925,12	53.003,26
	31.794,75	Privilegio Grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c.		
	745,83	Privilegio Grado 1 artt. 2754 c.c. e 4 p.3 D.L. 9/10/89 n. 338 n. 1 art. 2778 c.c.		
	1,96	Privilegio Grado 4 artt. 2772 e/o 2758 c.c. e 2749 c.c. n. 4 art. 2780 e/o n. 7 art. 2778 c.c.		
	322,91	Privilegio Grado 6 2752 1° comma 2776 / c.c.		
	19,69	Privilegio Grado 7 2758 - 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.		
	11,18	Privilegio Grado 8 artt. 2754 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%)		
	955,66	Privilegio Grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%)		
	114,11	Privilegio Grado 18 artt. 2752 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.		
	3.690,97	Privilegio Grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.		
	9.346,93	Privilegio Grado 19 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 19 art. 2778 c.c.		
	447,77	Privilegio Grado 20 artt. 2752 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.		
	71,02	Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c.		
	1.884,39	Privilegio Grado 20 artt. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c.		
179,30	Privilegio Grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c.			
BPER			7.441,51	7.441,51
BANCA PUGLIA E BASILICATA-Prestito Covid	11.482,64	Privilegio art. 8 bis, comma 3, D. L. n. 3/2015 *		11.482,64
BANCA PUGLIA E BASILICATA-Conto corrente			1.713,85	1.713,85
SOGET	4.013,98	Art. 2752 c.c.		4.013,98
COMPASS BANCA SPA - Finanziamento			3.003,87	3.003,87
INPS	6.173,78	Privilegio generale sui mobili art. 2753 c.c., primo posto nell'ordine di prelazione art. 2778 c.c., collocazione sussidiaria sugli immobili art. 2776 c.c.		8.346,18
	1.086,20	Privilegio generale sui mobili art. 2754 c.c., ottavo posto nell'ordine di prelazione art. 2778 c.c.	1.086,20	
INAIL - Premi assicurativi	698,75	Privilegio generale sui mobili art. 2753 c.c., primo posto nell'ordine di prelazione art. 2778 c.c., collocazione sussidiaria sugli immobili art. 2776 c.c.		729,36
	15,31	Privilegio generale sui mobili art. 2754 c.c., ottavo posto nell'ordine di prelazione art. 2778 c.c.	15,31	
TOTALE PRIVILEGIATO	80.310,00	TOTALE CHIROGRAFO	16.185,86	
		TOTALE COMPLESSIVO		95.297,85

Per quanto concerne i prededucibili, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 275 bis CCI e 275 CCI deve essere disposto l'accantonamento dei compensi pattuiti con l' OCC rispetto al quale il Giudice delegato provvederà alla liquidazione una volta eseguito il piano "tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore" (art 275 comma 3 CCI)

Le spese mensili medie andranno calcolate sul numero di componenti del medesimo nucleo familiare, tenendo conto del calcolo offerto dall'articolo 283 CCI dal quale può discostarsi il Giudice delegato in presenza di motivate e documentate ragioni di spesa. La quota da riservare alla ricorrente verrà determinata dal Giudice delegato su richiesta e produzione della ricorrente per il tramite del liquidatore



Ritenuto che, in considerazione del rapporto tra attivo e passivo, la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento, atteso che, tenuto conto dei redditi mensili prodotti, detratte le spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, le poste patrimoniali, reddito e posta patrimoniale rappresentata dai beni immobili – vi è uno squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dai debitori;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti debba essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo "tendenzialmente" applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCII che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore) e che la sua concreta determinazione debba essere in ogni caso rimessa al Giudice delegato una volta acquisita dai debitori la documentazione necessaria anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare e sentito il parere del liquidatore;

ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 lett. d) siano escluse dalla liquidazione altresì "le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge". Nel caso di specie ai beni mobili registrati (n. 1) utilizzati per le esigenze di vita quotidiane deve essere attribuita solo una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 u.c. c.p.c. e, pertanto, gli stessi, salvo che per manifesta infruttuosità (debitamente motivata dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione), dovranno essere oggetto di liquidazione ed il loro ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditorio. Soltanto nel caso in cui i beni mobili registrati predetti risultino utili per l'esercizio di una attività economica o lavorativa necessaria per la produzione di attivo distribuibile ai creditori, la relativa liquidazione potrà essere posticipata quale ultimo atto prima della chiusura della procedura;

ritenuto in definitiva che, allo stato, debba ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni dei debitori (inclusi i beni mobili registrati, attesa la natura universale della procedura) potendo autorizzare, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCI, ove ne sussistano gravi ragioni (in quanto impiegati per il sostentamento del nucleo familiare), nelle more della liquidazione, all'uso dei veicoli previa istanza e indicazione con allegazione della visura PRA non presente in atti. Anche i beni immobili occupati per esigenza abitativa, ove di proprietà, possono continuare ad essere utilizzati solo previa istanza e fino alla sua liquidazione;

rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;



ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

- 1) dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata sul patrimonio di;
- 2) nomina il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;
- 3) nomina il liquidatore nella persona del DOTT. ANDREA COLANTONIO indirizzo pec: [REDACTED] iscritto all'Elenco Gestori della Crisi da Sovraindebitamento con studio in Corso Bandiera n. 96;
- 4) ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autorizzazione da emettersi per continuare ad occupare la casa di abitazione e ad utilizzare i beni mobili registrati sino alla liquidazione;
- 7) rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore subito dopo l'accettazione, da depositare entro giorni 5, presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore/i debitori guadagnano con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito e parere;
- 8) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di:
 - 1) [REDACTED]
- 9) dispone che il liquidatore:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda, a seguito della scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso anche quale OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

10) ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

11) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Lanciano o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata.

12) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Lanciano, nella camera di consiglio del 15 novembre 2024

Il Presidente f.f.
dott. Massimo Canosa

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso

